

Club Alpino Italiano – sezione "Monviso" Saluzzo Piazza Cavour 12 – Saluzzo

Statuto sezionale

Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

1.1 La Sezione di Saluzzo del Club Alpino Italiano è stata costituita in data 15-07-1905 con la denominazione C.A.I. Sezione "Monviso" Saluzzo, (sigla C.A.I. Sezione di Saluzzo) Essa ha durata illimitata e sede in Saluzzo.

L'associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.), ed uniforma il proprio statuto allo statuto ed al regolamento generale del C.A.I..

I membri dell'Associazione sono di diritto soci del Club Alpino Italiano.

La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è un soggetto di diritto privato.

Titolo II - SCOPI

- II.1 L'associazione ha per scopo di provvedere, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati:
 - a) al conseguimento delle finalità istituzionali del Club Alpino Italiano, sia a favore dei propri soci che di altri utenti per: condividere il comune patrimonio culturale e sociale, per promuovere la formazione etico-culturale e l'educazione alla solidarietà, al rispetto dell'ambiente e la sicurezza, in particolar modo tra i giovani;
 - b) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini, capanne sociali e bivacchi;
 - c) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
 - d) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
 - e) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per formare, perfezionare e aggiornare le tecniche alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche;
- I 10 statuto sezionale club alpino italiano sezione "Monviso" Saluzzo

- f) alla promozione di attività scientifiche, naturalistiche e didattiche per la conoscenza e il rispetto di ogni aspetto dell'ambito montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano.
- h) promuovere la redazione, la pubblicazione e la diffusione di opere inerenti il territorio montano. Per diffondere la conoscenza dell'ambiente montano e delle sue genti nei suoi molteplici aspetti. Editare un bollettino periodico per i soci e le varie comunicazioni sezionali.
- 11.2 L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.

Titolo III - ANNO SOCIALE

III.1 L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre

Titolo IV - SOCI

IV.1 Categorie di soci

Sono previste le seguenti categorie di soci, benemeriti, ordinari, famigliari, giovani.

Soci benemeriti, ordinari, famigliari e giovani

- 1. Sono soci benemeriti le persone giuridiche, che conseguono l'iscrizione ad una sezione e versano alla stessa un notevole contributo.
- 2. Sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto.
- 3. Sono soci famigliari i componenti del nucleo famigliare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.
- 4. Sono soci giovani i minori di anni diciotto.
- 5. E' ammessa l'adesione al Club alpino italiano di cittadini stranieri.

Soci aggregati

1. Sono soci aggregati i soci iscritti ad altre sezioni del sodalizio e su richiesta degli interessati inseriti in un apposito albo presso la sezione, mantenendo tutti i diritti e doveri verso la sezione principale, alla quale pagano l'apposita quota.

IV.2 Iscrizioni e trasferimento

Chi intende diventare socio della sezione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da un socio proponente, iscritto all'associazione da almeno due anni, per i minori è necessaria, inoltre, la firma di chi ne esercita la patria podestà. Il Consiglio Direttivo delibera a suo insindacabile giudizio.

L'adesione al sodalizio è rinnovata automaticamente per gli anni successivi con il

II - 10 statuto sezionale - club alpino italiano - sezione "Monviso" Saluzzo

pagamento della quota associativa prevista.

Il socio è libero di trasferirsi presso un'altra sezione.

La richiesta di trasferimento verrà comunicata immediatamente alla sezione di provenienza.

Il trasferimento ha effetto immediato dalla data di comunicazione alla Sede Centrale del CAI.

IV.3 Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti a versare annualmente all'Associazione

a) la quota di ammissione;

b) la quota associativa annuale;

- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative:
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della loro sezione ed il

diritto di esercitare l'elettorato attivo e passivo.

La qualità di socio si perde per morte o per estinzione dell'ente benemerito, per dimissioni, per morosità o per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo sezionale o dal Comitato Direttivo Centrale.

Nel corso dello stesso anno sociale, il socio può essere iscritto presso una sola sezione.

IV.4 Morosità dei socio

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. L'accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione, non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci e non può prendere parte attiva alla vita sociale.

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi fondamentali dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalla attività sociale per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione. Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso a norma del regolamento disciplinare.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

IV.5 Dimissioni

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono

III - 10 statuto sezionale - club alpino italiano - sezione "Monviso" Saluzzo

essere presentate per iscritto al consiglio direttivo, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza la restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Titolo V - SEZIONE

V.1 Organi della sezione

Sono organi della Sezione

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente della sezione
- d) il Vice Presidente
- e) il Segretario
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti

Le delibere degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

a) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta tutti i soci, elegge i consiglieri, i revisori dei conti e gli eventuali delegati ed è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti;

elegge i componenti degli organi sezionali e dei Delegati all'Assemblea Nazionale, tra i Soci maggiorenni della sezione;

approva annualmente il programma dell'Associazione, la relazione del Presidente, ed i bilanci consuntivo e preventivo e l'operato del Consiglio Direttivo;

delibera sull'acquisto e sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;

delibera sulle modifiche del presente regolamento;

determina la quota associativa annuale per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;

delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone la modalità, e nominando uno o più liquidatori;

delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci.

L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

L'assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

IV - 10 statuto sezionale - club alpino italiano - sezione "Monviso" Saluzzo

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale, tramite comunicazione ai soci, nel modo più idoneo, nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, tramite delega scritta, da altro socio; ogni socio non può essere portatore di più di una delega, ad esclusione dei consiglieri sezionali. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima, l'assemblea è validamente costituta, qualunque sia il numero dei presenti.. Nelle elezioni delle cariche sociali a parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla sezione.

L'assemblea nomina un Presidente e se necessario, tre scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Tuttavia le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili nonché le modifiche regolamentari debbono essere approvate con la maggioranza di due terzi.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche dei regolamenti, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I., a norma degli articoli dello Statuto nazionale.

b) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone di nove membri, eletti dall'assemblea tra i soci, che durano in carica tre anni.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti; il Consiglio elegge altresì un Vicepresidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente regolamento o nello statuto e regolamento generale del C.A.I.

In particolare, esso:

propone il programma annuale di attività dell'Associazione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;

convoca l'assemblea dei soci;

V - 10 statuto sezionale – club alpino italiano – sezione "Monviso" Saluzzo

redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e approva la relazione del Presidente;

delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;

delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;

prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;

delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni mese, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugi in caso di urgenza, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente. Di ogni seduta viene redatto il processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle dimissioni di un consigliere, antecedente la normale scadenza del suo mandato, subentra il primo dei non eletti, mantenendo l'anzianità del consigliere sostituito.

Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio, è considerato dimissionario.

c) PRESIDENTE

Il Presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa, ha i poteri di rappresentanza verso terzi, che può delegare, ha la firma sociale, convoca le assemblee dei soci, convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo, pone in atto le delibere del consiglio direttivo, presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico di esercizio e dello stato patrimoniale della sezione.

Il candidato alla carica di Presidente della sezione al momento dell'elezione deve aver preferibilmente, maturato esperienza, almeno triennale negli organi direttivi o negli organi tecnici sezionali e deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo, nella sua prima riunione.

d) <u>VICE PRESIDENTE</u>

VI - 10 statuto sezionale - club alpino italiano - sezione "Monviso" Saluzzo

Il vice Presidente, eletto all'interno del consiglio direttivo, sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o indisponibilità.

e) **SEGRETARIO**

Il Segretario, nominato all'interno dei componenti del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee, sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Ha altresì la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità.

f) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, nominati dall'Assemblea dei Soci, rimangono in carica per un triennio. Al suo interno viene eletto un Presidente.

Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di ottenere dal Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali, e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

V.2 Scioglimento della sezione

In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale interessato.

Titolo VI - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

VI.1 Il patrimonio sociale è costituito:

dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore dell'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statuari.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, le attività patrimoniali nette risultanti verranno assunte e acquisite come da statuto e regolamento generale.

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

VII - 10 statuto sezionale - club alpino italiano - sezione "Monviso" Saluzzo

VI.2 Le entrate sociali sono costituite:

dalle quote di ammissione;

dalle quote associative annuali di spettanza della sezione;

I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in un conto corrente intestato all'Associazione stessa, presso un istituto di credito.

VI.3 Esercizi sociali:

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all'Assemblea Ordinaria, per l'approvazione.

E vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della sezione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo VII SOTTOSEZIONI, ORGANI TECNICI SEZIONALI E GRUPPI

VII.1 Sottosezione

La sezione può costituire più sottosezioni, come da regolamento generale.

E' attualmente costituita in Carmagnola, in forza di delibera in data 12-03-1981, la Sottosezione, denominata CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE "MONVISO", SOTTOSEZIONE DI CARMAGNOLA.

Le sottosezioni godono di autonomia gestionale ai sensi del Regolamento generale, non intrattengono rapporti diretti con la struttura centrale. Hanno un proprio ordinamento sezionale, che in nessun caso può contrastare con quello sezionale ed è soggetto ad approvazione, anche per le modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della sezione.

VII.2 Scioglimento di una sottosezione

In caso di scioglimento di una s/sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.

VII.3 Organi tecnici

Gli organi tecnici sezionali, sono costituiti da Commissioni e da Scuole, i cui componenti vengono designati per le loro competenze specifiche, dal Consiglio Direttivo Sezionale, su proposta della commissione o scuola uscente. Il Consiglio Direttivo predispone un regolamento quadro degli organi tecnici.

Il Consiglio Direttivo sezionale può deliberare la costituzione di Gruppi per lo svolgimento di specifiche attività fra quelle rientranti negli scopi sociali, ovvero per l'organizzazione di attività fra soci di uno stesso ambito territoriale.

La costituzione di gruppi può essere promossa dal Consiglio Direttivo, o richiesta con domanda inoltrata da soci ordinari e familiari della Sezione con anzianità di iscrizione di

VIII - 10 statuto sezionale - club alpino italiano - sezione "Monviso" Saluzzo

almeno due anni. La domanda deve contenere una precisa indicazione dell'ambito e del territorio sul quale il gruppo intende svolgere la sua attività stabile e continuativa. Non può essere costituito un gruppo per divisione di gruppo preesistente.

I gruppi non sono dotati di soggettività distinta da quella della sezione; conseguentemente non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo di autonomia gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'organizzazione centrale e i vari enti territoriali. Essi adottano un proprio regolamento, valido solo dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo della sezione.

Non può essere costituito un gruppo se i componenti non sono iscritti alla sezione.

VII.4 Cariche sociali

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto, il voto per la designazione e per l'elezione alla carica sociale è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quello per acclamazione.

Nelle votazioni a scheda segreta, il socio può esprimere un numero di preferenze uguale e non superiore ai componenti dell'organo eletto.

VII.5 Gratuità delle cariche

Le cariche sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di incarichi negli organi tecnici sezionali.

VII.6 Durata delle cariche

Gli eletti durano in carica per tre anni, alla loro scadenza, tutte le cariche sono rieleggibili, ad esclusione del Presidente che è rieleggibile una sola volta e lo può essere ancora dopo un'interruzione di almeno 12 mesi.

Titolo VIII CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- VIII.1 Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

 Organi competenti ad esprimere il tentativo sono:
 - il Consiglio Direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie fra soci;
 - il CDR competente, per le controversie fra soci ed organi dell'Associazione. -
 - Si applicano le norme procedurali stabilite dallo Statuto e dal regolamento generale del C.A.I.
- IX 10 statuto sezionale club alpino italiano sezione "Monviso" Saluzzo

Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono in violazione del presente regolamento, o dello statuto e regolamento generale del C.A.I., è data possibilità di ricorso, a norma del regolamento generale del C.A.I.

Titolo IX DISPOSIZIO FINALI.

- IX.1 Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano lo statuto ed il regolamento generale del C.A.I.
- IX.2 Il presente regolamento con deliberazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, sarà coordinato con eventuali modifiche dello statuto e del regolamento generale del C.A.I.

Approvato dal Consiglio direttivo sezionale il 9 marzo 2009 Approvato dall'Assemblea dei Soci il 27 marzo 2009 Ratificato dal Comitato di Indirizzo e Controllo il

Il presidente sezionale

il segretario sezionale

Galliano Franco

Bai Flavio